

**Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta.** Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Art. 1491 Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

**Art. 1492. Effetti della garanzia.** Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

**Art. 1493. Effetti della risoluzione del contratto.** In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.  
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

**Art. 1494. Risarcimento del danno.** In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.  
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.  
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.  
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Acquisto depuratore d'acqua.

Cass. 18 maggio 2009, n. 1143.: «Questa Suprema Corte ha più volte affermato che per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto, non è richiesta dall'art. 1492 cc la colpa dell'alienante, la cui sussistenza è, invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria, per difetto delle qualità promesse, in quanto l'art. 1497 stesso codice, che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, "le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento", il quale è fondato sulla colpa (vedi Cass. n. 639/2000), nonché per promuovere l'azione risarcitoria, nella quale l'art. 1494 cc presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi (vedi Cass. n. 14665/2008). In base a questi principi, dai quali non vi sono ragioni valide per discostarsi, deve ritenersi che il giudice d'appello, avendo accertato con suo incensurabile apprezzamento di merito sufficientemente motivato, la sussistenza del vizio da cui era affetto il depuratore venduto (il cui mancato funzionamento si era verificato a causa di un'avaria alla valvola di tipo meccanico montata in origine e sostituita con altra di tipo elettrico, vale a dire una elettrovalvola) avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto concluso dal Rondinelli con la venditrice ditta Fregola e solo successivamente esaminare la pretesa risarcitoria, per l'accoglimento della quale costituisce, invece, presupposto necessario la colpa dell'alienante.

D.21.2.31 (Ulp. 42 ad sab.) Si ita quis stipulanti spondeat " sanum esse, furem non esse, vispellionem non esse" et cetera, inutilis stipulatio quibusdam videtur, quia si quis est in hac causa, impossibile est quod promittitur, si non est, frustra est. sed ego puto verius hanc stipulationem " furem non esse, vispellionem non esse, sanum esse" utilem esse: hoc enim continere, quod interest horum quid esse vel horum quid non esse. sed et si cui horum fuerit adiectum " praestari", multo magis valere stipulationem: alioquin stipulatio quae ab aedilibus proponitur inutilis erit, quod utique nemo sanus probabit.

### **Art. 1476.Obbligazioni principali del venditore.**

Le obbligazioni principali del venditore sono:

- 1) quella di consegnare la cosa al compratore;
- 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

**Art. 1497. Mancanza di qualità.** Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495.

**Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.** Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Così anche in Cass. 24 maggio 2005 n. 10922: vizio di extra petizione della sentenza, in presenza di domanda di risoluzione per vizi, ritenendo la cosa priva delle qualità pattuite per l'uso alle quale era destinata: con l'occasione la Corte sottolinea la diversa finalità delle due azioni: la prima ex art 1492 mirerebbe assicurare equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa; l'azione di cui all'art 1497, invece, richiamandosi all'art 1453, richiede inadempimento imputabile a colpa dell'alienante

— Aliud pro alio

(error in materia o in substantia; error in corpore sempre rilevante) D.18.1.9.2 (Ulp. 28 ad Sab.): Inde quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed in substantia error sit, ut puta si acetum pro vino veneat, aes pro auro vel plumbum pro argento vel quid aliud argento simile, an emptio et venditio sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum emptioem esse et venditionem, quia in corpus consensus est, etsi in materia sit erratum. ego in vino quidem consentio, quia eadem prope ousia est, si modo vinum acuit: ceterum si vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur. in ceteris autem nullam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur.

Articolo 129. Conformità al contratto.

1. Il venditore ha l'*obbligazione* di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita

.2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Articolo 130. Diritti del consumatore.

1. Il venditore è *responsabile* nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

L'obbligazione di consegnare bene conforme trae origine dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980): significativo l'adozione di un modello obbligatorio della compravendita, non secondo dunque lo schema consensuale cd. francese.

## Sezione II Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi

**Art. 30** Il venditore si impegna, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a fornire le merci, a trasferirne la proprietà

**Art. 35** 1 Il venditore deve fornire merci la cui quantità, qualità e tipo corrispondono a quelli previsti dal contratto e il cui imballaggio o condizionamento corrispondono a quelli previsti dal contratto.

2 A meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti, le merci sono conformi al contratto soltanto se:

a) sono adatte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso tipo;

b) sono adatte a ogni uso speciale portato esplicitamente o tacitamente a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che non risulti dalle circostanze che il compratore non si sia rimesso alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole farlo da parte sua;

c) posseggono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o condizionate secondo il modo abituale per le merci dello stesso tipo o, mancando un modo abituale, secondo la maniera atta a conservarle e a proteggerle.

3 Il venditore non è responsabile, secondo il capoverso 2 lettere da a) a d), di un vizio di conformità della merce che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

Art. 46.

2. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere la consegna di merce sostitutiva a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale al contratto e che la richiesta di merce sostitutiva venga fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

3. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante riparazione, sempreché ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La richiesta di riparare la merce deve essere fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

### Codice civile 65 e code civil

<p>Art. 1138 : L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.</p> <p>Art. 1582 La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.</p> <p>Art. 1583 : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.</p> <p>Art. 1603 Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.</p> <p>Art. 1625 La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.</p>	<p>Art. 1125 Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione</p> <p>Art. 1447. La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.</p> <p>Art. 1448. La vendita è perfetta fra le parti e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa ne sia pagato il prezzo</p> <p>1462. Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.</p>
--	--

**Art. 1470. Nozione.** La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

### Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

Procurare la cosa libera da vizi materiali e giuridici. Testo modificato a seguito della direttiva n. 44 del 1999: nella versione precedente la materia dei vizi e dell'evizione era affrontata in altre disposizioni e con diversa terminologia (§ 434 precedente : der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den verkauften Gegenstand frei von Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen den Käufer geltend gemacht werden können)

## Mancipatio

Emptio venditio Origini e finalità

Contenuto rapporto obbligatorio

D.19.4.1pr. (Paul. 32 <33> ad ed.): Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx. at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt praestationes. emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque, si evicta res non sit, nihil debet

D.12.4.16 (Cels. 3 <8> dig.): Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichum dares: utrum id contractus genus pro portione emptionis et venditionis est, an nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta? in quod proclivior sum:

D.18.1.80.2 (Lab. 5 post. A Iav. Epit) : Nemo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus contractus.

D.19.5.5.1 (Paul. 5 quaest.) : Et si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio et venditio est: sin autem rem do, ut rem accipiam, quia non placet permutationem rerum emptionem esse, dubium non est nasci civilem obligationem

## Evizione

Dig. 45.1.38pr.-2 (Ulp. 49 *ad Sab.*): Stipulatio ista: " habere licere spondes?" hoc continet, ut liceat habere, nec per quemquam omnino fieri, quo minus nobis habere liceat. quae res facit, ut videatur reus promississe per omnes futurum, ut tibi habere liceat: videtur igitur alienum factum promississe, nemo autem alienum factum promittendo obligatur, et ita utimur. sed se obligat, ne ipse faciat, quo minus habere liceat: obligatur etiam, ne heres suus faciat vel quis ceterorum successorum efficiat, ne habere liceat. 1 Sed si quis promittat per alium non fieri, praeter heredem suum dicendum est inutiliter eum promittere factum alienum. 2. At si quis velit factum alienum promittere, poenam vel quanti ea res sit potest promittere.

D-45-1-83pr. (Paul. 72 *ad ed.*): Inter stipulantem et promittentem negotium contrahitur. itaque alius pro alio promittens daturum facturumve eum non obligatur: nam de se quemque promittere oportet. et qui spondet " dolum malum abesse afuturumque esse", non simplex abnutivum spondet, sed curaturum se, ut dolum malus absit: idemque in illis stipulationibus " habere licere"

Ulp. 32 ad ed D.19.1.11.13: Idem Neratius ait venditorem in re tradenda debere praestare emptori, ut in lite de possessione potior sit: sed iulianus libro quinto decimo digestorum probat nec videri traditum, si superior in possessione emptor futurus non sit: erit igitur ex empto actio, nisi hoc praestetur.

D.21.2.60 (Iav. 2 ex Plaut.): Si in venditione dictum non sit, quantum venditorem pro evictione praestare oporteat, nihil venditor praestabit praeter simplam evictionis nomine et ex natura ex empto actionis hoc quod interest.

## Vizi

Varr. rust. 2.2.5: emptor stipulatur prisca formula sic, ‘illascce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte sanum est extra lusca<m> surdam minam, id est ventre glabro, neque de pecore morbosos esse habere que recte licere, haec sic recte fieri spondesne?’

D.19.1.13pr. (Ulp. 32 ad ed.) Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemnatione ex empto: ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem: si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora contagione morbosos pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum. Item qui furem vendidit aut fugitivum, si quidem sciens, praestare debet, quanti emptoris interfuit non decipi: si vero ignorans vendiderit, circa fugitivum quidem tenetur, quanti minoris empturus esset, si eum esse fugitivum scisset, circa furem non tenetur: differentiae ratio est, quod fugitivum quidem habere non licet et quasi evictionis nomine tenetur venditor, furem autem habere possumus.